



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1164 DEL 10/10/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI RIFIUTO DI CUOIO.

DITTA: WHITE S.R.L. (P.IVA 01141610319)

SEDE LEGALE: VIA N. TOMMASEO – COMUNE DI PADOVA

STABILIMENTO: VIA COZZA PILLON, 10/B – COMUNE DI CASTELGOMBERTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta White s.r.l. - con sede legale nel comune di Padova in via N. Tommaseo ed operativa in via Cozza Pillon, 10/B nel comune di Castelgomberto – ha presentato in data 16/03/2017, prot. n. 19824 il collaudo dell'impianto del progetto di trasferimento approvato con provvedimento n. 147 del 10/11/2015.
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 89025 del 89025, che si è conclusa con parere n. 05/2015 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n. 228 del 21/04/2015.

Considerato che

- la ditta con nota prot. 62828 del 20/09/2016 ha comunicato la cessazione dell'attività di recupero rifiuti svolta in via Conca, 34 nel comune di Castelgomberto e il contestuale avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie.
- la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, firmato in data 14/03/2018 cura del dott. Mariano Farina.

Tenuto conto che l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 50772 del 31/07/2018.

Considerato che entro i termini fissati nella citata comunicazione, non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti coinvolti nel procedimento

Dato atto che dalla documentazione di collaudo emerge la modifica del lay out interno che si ritiene non sostanziale in quanto non comporta variazioni all'assetto impiantistico nel suo complesso, alla potenzialità di trattamento, alle operazioni di recupero).

Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 18/09/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata.

Dato atto che le operazioni R12 di selezione e cernita venendo effettuate manualmente senza

utilizzo di attrezzature e/o macchinari, non danno atto ad attività operativa tale da ritenere applicabili i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti all'Allegato A della DCR n.30 del 29 Apr 2015 – Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Rilevato che per le operazioni di recupero R3 richieste, stante gli orientamenti normativi e le attuali disposizioni regionali, non posso, essere autorizzate.

Ritenuto quindi di procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le sole operazioni di messa in riserva (R13) e di selezione/cernita manuale .

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA

1. Che la ditta White s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi con messa in riserva e selezione , nel sito in via Cozza Pilon, n. 10/B, in comune di Castelgomberto.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio, con **validità fino al 02/10/2028**.
3. la revoca dell'autorizzazione all'esercizio n. 37/2013 del 18/04/2013 del precedente impianto di recupero rifiuti di via Conca, 34 nel comune di Castelgomberto.

FA OBBLIGO

Alla ditta White s.r.l.di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono

ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto e i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Gestione delle aree

7. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovravvallo dei materiali in cumuli.
8. Lungo l'area esterna dell'ingresso dello stabilimento potranno essere stoccati temporaneamente i rifiuti in uscita dall'impianto accumulati in big bags su pallets.
9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

10. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate si seguito:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
04.01.08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura), contenenti cromo.	<i>Riferito a rifiuti di rasatura, smerigliatura, rifilatura su pelli "wet blue"</i>	R13	Messa in riserva	CER 04.01.08
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 04.01.08 (in caso di accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (per i rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
04.01.09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura.	<i>Riferito a rifiuti di rifilatura su pelli rifinite e/o in "crust"</i>	R13	Messa in riserva	CER 04.01.09
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 04.01.09 (in caso di accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (per i rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)

Con l'indicazione "Altri rifiuti - CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

11. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 2.100 t
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 12 t (compresi i rifiuti prodotti dall'attività)

- c) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 9,5 t
d) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.090 t
12. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- a) Messa in riserva, per singolo codice CER senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
- b) Cernita (per eliminazione sostanze estranee), senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento.
13. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività

di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta White s.r.l., al Sindaco *pro tempore* del Comune di Castelgomberto, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss 8 Berica.

Vicenza, 10/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1164 DEL 10/10/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA [R13] E SELEZIONE [R12] DI RIFIUTO DI CUIOIO.
DITTA: WHITE S.R.L. (P.IVA 01141610319)
SEDE LEGALE: VIA N. TOMMASEO – COMUNE DI PADOVA
STABILIMENTO: VIA COZZA PILLON, 10/B – COMUNE DI CASTELGOMBERTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 11/10/2018.

Vicenza, 11/10/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**